


xmLegesMarker

Version 4

Lorenzo Bacci
ITTIG / CNR
lorenzo.bacci@gmail.com

Outline

- Brief description of xmLegesMarker
- Data set: ddl from Senato and Camera
- Troubles and issues in Marker 2.x
- Changes in Marker 4.x
- Results & TAF test



SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 503
DISEGNO DI LEGGE

Disciplina del riconoscimento della professione
di autista soccorritore

Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge...

Art. 1. (Profilo professionale)

1. L'autista soccorritore è l'unico operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito a norma dell'articolo 9, è abilitato a svolgere le attività di:

- a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonchè salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
- b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

...

**SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 503
DISEGNO DI LEGGE**

Disciplina del riconoscimento della professione
di autista soccorritore

Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge...

Art. 1. (Profilo professionale)

1. L'autista soccorritore è l'unico operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito a norma dell'articolo 9, è abilitato a svolgere le attività di:

- a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonchè salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
- b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

...

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 503

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina del riconoscimento della professione
di autista soccorritore

META
DATA

Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge...

Art. 1. (Profilo professionale)

1. L'autista soccorritore è l'unico operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito a norma dell'articolo 9, è abilitato a svolgere le attività di:

- a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonchè salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
- b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

...

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 503

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina del riconoscimento della professione
di autista soccorritore

META
DATA

Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge...

Art. 1. (Profilo professionale)

1. L'autista soccorritore è l'unico operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito a norma dell'articolo 9, è abilitato a svolgere le attività di:

- a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonchè salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
- b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

...

DATA

META DATA

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<!DOCTYPE NIR SYSTEM "nircompleto.dtd">
<NIR>
  <DisegnoLegge>
    <emanante>SENATO DELLA REPUBBLICA</emanante>
    <legislatura>XV LEGISLATURA</legislatura>
    <numDoc>503</numDoc>
    <tipoDoc>DISEGNO DI LEGGE</tipoDoc>
    <titoloDoc>
      Disciplina del riconoscimento della professione di autista
      soccorritore
    </titoloDoc>
    <relazione>
      Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge...
    </relazione>
  ...
</NIR>
```

DATA

```
<articolo id="art1">
<num>Art. 1. </num>
<rubrica>(Profilo professionale)</rubrica>
<comma id="art1-com1">
<num> 1.</num>
<alinea> L'autista soccorritore è l'unico operatore che, a seguito
dell'attestato di qualifica
conseguito a norma dell'articolo 9, è abilitato a svolgere le attività di:
</alinea>
<el id="art1-com1-leta"><num>a)</num>
<corpo>conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di
segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu,
nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi
medesimi;</corpo>
</el><el id="art1-com1-letb"><num>b)</num>
<corpo>manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di
soccorso affidatogli;</corpo>
</el><el id="art1-com1-letc"><num>c)</num>
<corpo>collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario nelle varie
fasi del suo svolgimento con particolare riguardo alla messa in
sicurezza del luogo dell'evento.</corpo>
</el></comma></articolo>
```

xmLegesMarker

- Components:
 - C/C++
 - libxml2
 - HMM for **meta-data** analysys
 - Flex scanner for **data** analysys



Senato

- Data set:
 - About 60 selected “disegni di legge”
 - Download from Camera and Senato sites
 - Three formats: txt, html only, html complete



Marker ver. 2

Marker ver. 2

- Known issues:

Marker ver. 2

- Known issues:
 - Encoding

Marker ver. 2

- Known issues:
 - Encoding
 - Structure of *virgolette* not supported (*novella*)

Marker ver. 2

- Known issues:
 - Encoding
 - Structure of *virgolette* not supported (*novella*)
 - Mixed kind of *rubrica*

Marker ver. 2

- Known issues:
 - Encoding
 - Structure of *virgolette* not supported (*novella*)
 - Mixed kind of *rubrica*
 - Too strict rules in automata (e.g.: “\n” constraint)

Marker ver. 2

- Known issues:
 - Encoding
 - Structure of *virgolette* not supported (*novella*)
 - Mixed kind of *rubrica*
 - Too strict rules in automata (e.g.: “\n” constraint)
 - Balancing with different kind of *virgolette*

Marker ver. 2

- Known issues:
 - Encoding
 - Structure of *virgolette* not supported (*novella*)
 - Mixed kind of *rubrica*
 - Too strict rules in automata (e.g.: “\n” constraint)
 - Balancing with different kind of *virgolette*
 - Minor bugs and occasional crashes (e.g.: text with more than 30 annexes)

Marker ver. 2

Marker ver. 2

- Furthermore:

Marker ver. 2

- Furthermore:
 - Ambiguous “verificare sequenza” message

Marker ver. 2

- Furthermore:
 - Ambiguous “verificare sequenza” message
 - Lack of warnings support and errors recovery

Marker ver. 2

- Furthermore:
 - Ambiguous “verificare sequenza” message
 - Lack of warnings support and errors recovery
 - No troubleshooting guidelines for users

Changes

□ Encoding

Encoding

- Marker v.4:
 - Internal representation of input data has been revised
 - Always keeps original entities and symbols (including windows encoding characters)
 - *Cut & Paste* support from on-line repositories to plain text files
 - No encoding errors has been found analyzing the data set (neither with cp-1252 nor iso-8859)

Encoding

Documento \ Meta Informazioni \ Annessi \ Modifiche \ Xslt Editor \

Legislatura 14° - Disegno di legge N. 2221

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2221 DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ASCIUTTI, VIVIANI, TOGNI, ALBERTI CASELLATI, EUFEMI, DELOGU, ACCIARINI, TRAVAGLIA, D'IPPOLITO, FABBRI, FALCIER, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, ULIVI, TUNIS, CORTIANA, COMINCIOLI, BIANCONI, BETTAMIO, CAVALLARO, COMPAGNA, TREMATERRA, TOMASSINI, CONSOLO, MONTICONE, GUBETTI, MANIERI, VICINI, TREDESE, FAVARO, BEVILACQUA, SUDANO, DANZI, D'ANDREA e GABURRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL

18 APRILE 2003

----- **Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO -----**

Onorevoli Senatori. – L'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, ha istituito (con specifica Convenzione, firmata a Parigi il 16 novembre del 1972) la «lista del patrimonio mondiale», a cui vengono iscritti i siti che, per i loro valori eccezionali, culturali e ambientali, sono considerati «patrimonio di tutta l'umanità».

Tutti i siti nel mondo (riconosciuti come singoli monumenti o parti di città o territori) incaricati dall'UNESCO nella lista del patrimonio mondiale sono 770 (562

Changes

Encoding

Virgolette: internal structure (*novella*)

Virgolette

- Marker v.4:
 - analyzes the content of *virgolette*, using flexible parameters and relaxed rules
 - supports the insertion or substitution of *commi*, *lettere*, *articoli*, *capi*, *sezioni*, etc.
 - great results on the data set!

32. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «

d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

»;

b) all'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «

1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

».

33. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti: «

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale o la partita IVA;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

32. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «

d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

»;

b) all'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «

1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

».

33. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti: «

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale o la partita IVA;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

32. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «

d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

»;

- b) all'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «

1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

».

33. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti: «

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale o la partita IVA;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

Comma

32. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «

d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

»;

b) all'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «

1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

».

33. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti: «

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale o la partita IVA;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

Lista letterale inside comma

15. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: «

Art. 8-bis.

- (Violazioni relative al contenuto degli allegati alla dichiarazione rilevanti per l'applicazione degli studi di settore) -

1. In aggiunta alla sanzione prevista all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 5, comma 4, nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500

».

16. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: « *Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario* »;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « *Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario* ».

15. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: «

Art. 8-bis.

- (Violazioni relative al contenuto degli allegati alla dichiarazione rilevanti per l'applicazione degli studi di settore) -

1. In aggiunta alla sanzione prevista all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 5, comma 4, nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500

».

16. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario »;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario ».

Articolo

Capo III

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE

Art. 6.

(Trasparenza delle società estere)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione: «

Sezione VI-bis.

Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria

Art. 165-ter.

- (Ambito di applicazione). -

1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente capo le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.
2. Si applicano le nozioni di controllo e di collegamento definite dall'articolo 2359 del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:
 - 1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;
 - 2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;
 - 3) mancanza di norme che garantiscono l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;
 - 4) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;
 - b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
 - c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
 - 1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi: 1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

Capo III

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE

Art. 6.

(Trasparenza delle società estere)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione: «

Sezione VI-bis.

Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria

Art. 165-ter.

- (Ambito di applicazione). -

1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente capo le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.
2. Si applicano le nozioni di controllo e di collegamento definite dall'articolo 2359 del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:
 - 1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;
 - 2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;
 - 3) mancanza di norme che garantiscono l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;
 - 4) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;
 - b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
 - c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
 - 1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi: 1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

*Lista numerica inside lista letterale
inside comma inside articolo inside sezione*

Changes

Encoding

Virgolette: internal structure (*novella*)

Rubriche

Relaxed rules, balancing, annexes

Rubriche & co.

- Rules involving “\n” has been relaxed


Rubriche & co.

- Rules involving “\n” has been relaxed

Example:

Art.1

1. Comma containing the following list: a) first point; b) second point and sublist: 1) first number; 2) second number.
2. Second comma.



Art.1

1. Comma containing the following list:
 - a) first point;
 - b) second point and sublist:
 - 1) first number;
 - 2) second number.

Rubriche & co.


- Support for different kind of rubrica in the same text
(parameter “-r” doesn’t matter anymore)

Rubriche & co.

- Support for different kind of rubrica in the same text
(parameter “-r” doesn’t matter anymore)

Example:

Art.1 Rubrica non num
First comma.
Second comma.
Art.2
- (Second rubrica) -
Final comma.
Art.3
Comma No Rubrica.



Art.1
Rubrica non num
[numero] First comma.
[numero] Second comma.

Art.2
- (Second rubrica) -
[numero] Final comma.

Art.3
[numero] Comma No Rubrica.

Rubriche & co.

- Identification of *single unnumbered comma within virgolette pattern*

Rubriche & co.

- Identification of *single unnumbered comma within virgolette pattern*

TITOLO V

*MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E
AMMINISTRATIVE*

Art. 29.

(False comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: «

Art. 2621.

- (False comunicazioni sociali). -

[numero] Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un inaiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle

Rubriche & co.

- Smarter balancing of virgolette

Rubriche & co.

- Smarter balancing of virgolette

Example:

Art. 1.

1. All'articolo 8 comma 2 è sostituito: «2. I composti odoranti indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma" in concentrazione superiore all'1 per cento».



Art. 1.

1. All'articolo 8 comma 2 è sostituito: «

2. *I composti odoranti indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma" in concentrazione superiore all'1 per cento*
».

Rubriche & co.

- Annexes: *ddl+decreto legge* pattern supported
- Full markup of annexes

Rubriche & co.

- Annexes: *ddl+decreto legge* pattern supported
- Full markup of annexes



§ il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «

Art. 240.
- (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). –
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.
2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, né può essere utilizzato a fini processuali o investigativi.
3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.
».

Articolo 2.
1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «

1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240, comma 2.
».

Articolo 3.
1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a sette anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico

Changes


- Encoding
- Virgolette: internal structure (*novella*)
- Rubriche
- Relaxed rules, balancing, annexes
- Warnings and errors support
- Guidelines for troubleshooting

Warnings

- There are often syntax errors in source texts
- The data-set has been analyzed looking for the most frequent troubles during the mark-up process
- Marker v.4 is able to discover them!
- No more ambiguous “verificare sequenza” messages...
- Introduction of self-explaining warnings in the output!


Guidelines for users

Code	Description	Solution
101	Sequenza fallita (comma). Riporta il numero dell'ultimo comma correttamente rilevato e il numero del comma rilevato sul testo che ha fatto fallire la sequenza. La causa è solitamente un errore sintattico sul testo (es.: fine comma con "punto e a capo") oppure un errore nella numerazione dei commi sul testo (es.: viene saltato un comma).	Verificare e correggere il testo manualmente e lanciare nuovamente il Marker, oppure, nel caso ci siano errori di sequenza nella numerazione dei commi, lanciare il Marker disattivando il controllo sequenza (-s 0) e correggere successivamente l'xml risultante all'interno di xmLeges.
105	Warning riguardante le virgolette. L'analisi del testo termina senza che ci sia stata la corretta chiusura delle virgolette. Causa: virgolette non bilanciate sul testo (aperte e non chiuse oppure aperte e chiuse usando "tipi" di virgolette non corrispondenti). Conseguenze: tutto il testo, a partire dalla partizione contenente la prima virgoletta aperta, viene accorpato in un'unica partizione.	Verificare e correggere manualmente il bilanciamento delle virgolette sul testo. L'errore è localizzato tipicamente all'inizio dell'ultima (spesso grande) partizione.
108	Rilevata lista numerica all'interno di un comma con dtd completa (le liste numeriche sono ammesse soltanto all'interno di liste letterali).	Correggere il testo oppure effettuare la marcatura con dtd flessibile.

- DDL 2512:
 - *Warning 101 (there's no comma 16)*
- A screenshot of a software window titled "Problemi". The menu bar includes "Commenti", "Appunti", "Problemi", "Segnalazioni", "NDV", "Riferimenti", "Rif. incompleti", "NDR", "CheckList", and "Errori". A red warning message box contains the text: "Mostra rif. normativi N. Marker Warning 108 Marker Warning 102 (last lettera:2 next:4) Marker Warning 102 (last lettera:6 next:8) Marker Warning 105".
 - *Warning 108 (" :" in place of ";")*
 - *Warning 102 (letter b ends with a ".")*
 - *Warning 102 (expecting letter "g", found "h")*
 - *Warning 105 (not balanced virgolette)*


Errors

- Seg. faults or encoding errors cause unexpected end of xmLegesMarker (and empty or missing xml output)
- Several bugs and crashes has been fixed, but...
- Use a Java “wrapper” to catch the error stream:



Errors

- Seg. faults or encoding errors cause unexpected end of xmLegesMarker (and empty or missing xml output)
- Several bugs and crashes has been fixed, but...
- Use a Java “wrapper” to catch the error stream:




- Send report to lorenzo.bacci+marker@gmail.com :)

Changes

- Encoding
- Virgolette: internal structure (*novella*)
- Rubriche
- Relaxed rules, balancing, annexes
- Warnings and errors support
- Guidelines for troubleshooting


Results

- Big improvement in quantity (thanks to *novelle*)
- Improvements in quality (thanks to relaxed rules, *rubriche*, *virgolette* balancing and *annexes*)
- Almost perfect mark-up after manual correction of source texts following warning messages





TAF



Test

- TAF-web test on ddl 3034-CAM e 3034-SEN
- Comparison between *novelle* doesn't work on Marker v.2...
- Marker v.4 is able to compare *commi* and *lettere* inside *virgolette*!

<p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p><i>(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese)</i></p> <p>1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:</p> <p>«1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.</p> <p>1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legge</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6.</p> <p><i>(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese)</i></p> <p>1. <i>Identico:</i></p> <p>«1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.</p> <p>1-ter. <i>Identico.</i></p>
--	---

<p>c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura delle spese di funzionamento degli sportelli unici all'estero;</p> <p>d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero</p>	<p>c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni;</p> <p>d) <i>identica;</i></p>
--	--

<p>e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.</p> <p>1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere</p>	<p>e) <i>identica;</i></p> <p>1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere</p>
--	--

1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«

1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro **ventiquattro** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura delle spese di funzionamento degli sportelli unici all'estero;

d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero anche tramite società prevedendo, tra l'altro, che il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi;

e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere corredata di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quale deve altresì precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-ter, lettera c), del presente articolo individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività

1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«

1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro **trenta** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

1-ter. *Identico:*

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni;

d) *identica;*

e) *identica.*

1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere corredata di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quale deve altresì precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-ter, lettera c), del presente articolo individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività

Conclusions

